



Spett.le

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Infrastrutture e Territorio

Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica

territorio@certregione.fvg.it

pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it

e p.c. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Friuli Venezia Giulia

sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

sabap-fvg@cultura.gov.it

Oggetto: Osservazioni al Disegno di Legge n. 90 "Riforma del governo del territorio"

Le scriventi Associazioni e Organizzazioni ambientaliste:

Associazione Ambientalista "Eugenio Rosmann", rappresentata dal Presidente Claudio Siniscalchi, con sede in Viale San Marco 9 – 34074 Monfalcone (Prov. GO), **PEC:** ambientalistimonfalcone@pec.csvfg.it, mail: ambientalistimonfalcone@gmail.com

WWF FVG ODV, rappresentata dalla Presidente dott.ssa Sandra Giurissevich, con sede in via S. Caterina da Siena n. 5 - 34122 Trieste (Prov. TS), **PEC:** wwftrieste@pec.csvfg.it

LIPU FVG, rappresentata dal Coordinatore regionale Ilario Zuppani, con sede in Via Madonna del Mare 6 - 34124 Trieste (Prov. TS), **PEC:** ilariozuppani@pec.it, mail: fvg@lipu.it

nel rispetto delle proprie finalità statutarie di tutela dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità

PREMESSO CHE

- il Disegno di Legge n. 90 mira a ridefinire profondamente la governance territoriale, la pianificazione urbanistica e i criteri di gestione delle risorse della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- l'attuale scenario di crisi climatica e l'urgenza di una reale transizione ecologica impongono scelte rigorose, non più differibili, in merito all'azzeramento del consumo di suolo, alla tutela dei beni comuni e alla salvaguardia attiva del paesaggio;

- la partecipazione dei cittadini e delle associazioni portatrici di interessi diffusi costituisce un principio cardine dell'ordinamento democratico e del diritto eurounitario, in piena attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus;

CONSIDERATO CHE

- il nuovo quadro normativo del governo del territorio si inserisce in una fase di profonda evoluzione legislativa a livello globale e nazionale;
- la governance del territorio regionale deve oggi rispondere in modo sinergico e vincolante agli obiettivi della *Nature Restoration Law* (NRL) e alle relative disposizioni statali di recepimento di cui al D.Lgs. 80/2026, garantendo il pieno coordinamento con la pianificazione sovraordinata guidata dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG);

PRESENTANO

all'attenzione di codesta Amministrazione le seguenti osservazioni, tese a integrare, emendare e migliorare il testo del DDL n. 90, al fine di garantire un reale equilibrio tra sviluppo socio-economico, transizione ecologica e tutela del patrimonio naturale regionale.

CONSIDERAZIONI GENERALI E COMMENTI AI SINGOLI ARTICOLI

Già dall'articolo 1 emerge l'impostazione generale del Disegno di Legge n. 90, che si caratterizza per una formulazione ampia sotto il profilo degli obiettivi, ma in molti punti priva di un adeguato livello di definizione dei principi e dei concetti fondamentali destinati a orientare la futura disciplina urbanistica regionale.

Il disegno di legge si propone, inoltre, di sostituire il Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) del 1978, primo organico strumento di governo del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e tuttora vigente per gli aspetti non superati dalla successiva pianificazione. Nel corso degli anni, infatti, il PURG è stato modificato solo in parte dall'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che ne ha sostituito esclusivamente la disciplina paesaggistica, mentre l'impianto della pianificazione territoriale regionale è rimasto sostanzialmente immutato.

Proprio in ragione della rilevanza di tale riforma, sarebbe stato auspicabile un percorso di elaborazione caratterizzato da un più ampio confronto pubblico e da un coinvolgimento esteso di tutti i soggetti portatori di interesse. L'elaborazione del PURG fu accompagnata da un articolato processo di consultazione che vide la partecipazione di amministrazioni, ordini professionali, associazioni ambientaliste e rappresentanze della società civile. Al contrario, l'attuale riforma appare essersi sviluppata attraverso un percorso partecipativo più limitato, incentrato prevalentemente sulle Conferenze di programma e sul coinvolgimento di una platea ristretta di soggetti istituzionali e di interlocutori tradizionalmente presenti nei processi decisionali, senza che emerga un analogo livello di apertura e confronto con l'insieme degli attori interessati.

Considerata la portata innovativa della riforma e le rilevanti ricadute che essa produrrà sull'assetto del territorio regionale, sarebbe opportuno rafforzare gli strumenti di partecipazione, trasparenza e consultazione, affinché il nuovo sistema di governo del territorio possa fondarsi su un effettivo processo condiviso e su un ampio consenso istituzionale, tecnico e sociale.

Peccato che la norma regionale sia stata adottata prima dell'emanazione della disciplina relativa al ruolo delle Province, che avrebbe consentito di definire in maniera innovativa e di riconoscere il ruolo intermedio dell'area vasta.

Per assicurare un'autentica partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, la procedura VAS dovrà essere svolta prima dell'adozione del Piano, in modo da permettere l'emergere di ipotesi e proposte alternative.

E' utile ricordare che la Direttiva 2001/42/CE prevede il coinvolgimento delle Regioni e degli Stati confinanti.

L'articolo 2 presenta finalità condivisibili ma formulate in modo generico, senza una reale forza prescrittiva. Inoltre, introduce concetti complessi (rigenerazione, resilienza, sostenibilità urbanistica, superamento della zonizzazione) che andrebbero definiti per evitare potenziali conflitti applicativi.

Il comma 2) giustamente si propone di contrastare la dispersione insediativa, proposito che viene messo a rischio dall'art. 5 comma 4) nel quale sono previste deroghe al contrasto del consumo di suolo per opere pubbliche, edilizia popolare e, soprattutto, insediamenti industriali.

Sempre all'art. 2 comma 2) alla lettera f) si parla di promozione della partecipazione attiva delle comunità locali al governo del territorio ed è proprio su questo punto che ci dobbiamo lamentare della mancata inclusione in questa fase delle scriventi Associazioni, che finora mai sono state coinvolte nella fase della redazione della nuova normativa e del PGT.

L'articolo 3 del disegno di legge presenta un impianto definitorio che andrebbe meglio definito in alcuni termini chiave come consumo del suolo, sostenibilità urbanistica, città pubblica, servizi ecosistemici, introducendo nella norma criteri misurabili e parametri tecnici, che permettano verifiche oggettive.

Al comma d) il consumo del suolo non può essere limitato all'impermeabilizzazione, che comunque ne costituisce un aspetto centrale, ma *"altre forme di copertura artificiale del suolo vanno dalla perdita totale della "risorsa suolo" attraverso l'asportazione per escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla perdita parziale, più o meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa di fenomeni quali la contaminazione e la compattazione dovuti alla presenza di impianti industriali, infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto"*

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo>).

In generale le enunciazioni che vengono fatte nell'articolo 3 sono scarsamente supportate poi da riferimenti urbanistici della normativa ma in particolare si evidenzia la mancanza di chiarezza nelle lettere m) servizi ecosistemici, n) infrastrutture verdi e blu, o) dotazioni ecologiche. Partiamo da un quadro chiaro come quello del PURG del 1978, ad oggi ancora in vigore, con la previsione di 14 parchi naturali di cui 8 fluviali e 76 "ambiti di tutela ambientale" e la zonizzazione delle aree agricole, che mantiene la sua validità nel disegno della futura Regione, con l'obiettivo di concretizzare quanto è rimasto purtroppo inattuato.

Il Friuli Venezia Giulia è stato la prima Regione italiana a dotarsi di uno strumento di pianificazione territoriale d'area vasta, il PURG del 1978 appunto, che comprendeva anche la disciplina paesaggistica, anticipando di fatto la successiva normativa nazionale.

E' quindi necessario che l'evoluzione delle aree protette della Regione trovi un riferimento concreto e una chiara conferma nella nuova legge in oggetto.

La nuova normativa dev'essere l'occasione per sistematizzare il complesso di aree naturali protette esistente vigente, Rete Natura 2000, aree protette nazionali, aree protette regionali della L.R. 42/1996, della quale quest'anno ricorre il trentennale, rete IBA, zone Ramsar, complesso da incrementare ulteriormente recependo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripristino (PNR) chiamato ad applicare la *Nature Restoration Law* europea (**Regolamento UE 2024/1991**). Inoltre sarà utile un coordinamento con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per recepire le numerose osservazioni al Piano di Ripristino che riguardano il territorio della nostra Regione.

Il PGT potrà inoltre assegnare contenuti concreti alle previsioni del piano paesaggistico PPR, in particolare per quanto riguarda i corridoi ecologici e la rete di aree protette.

Nell'articolo 4 i concetti di Rigenerazione territoriale e urbana non sono ben definiti.

L'articolo prevede che la rigenerazione territoriale debba essere attuata tramite accordi di programma, che sono strumenti di semplificazione che possono limitare le forme di controllo e partecipazione.

L'approvazione dell'accordo di programma è uno strumento utilizzato nei casi di pubblica utilità, urgenza e

indifferibilità delle opere previste, aspetti che non necessariamente coincidono con piani di rigenerazione territoriale, che al contrario necessitano del coinvolgimento e della condivisione dei territori interessati.

La rigenerazione urbana si attua anche tramite il Programma Operativo, che quindi va ad aggiungersi all'Accordo di programma. Il P.O. - come definito all'[art. 33](#) – in diverse fattispecie non è sottoposto a VAS, ciò che rappresenta un limite alla partecipazione dei soggetti interessati.

La rigenerazione urbana sarà uno strumento centrale per i centri storici, che la norma in oggetto non definisce pur in presenza di una normativa regionale di settore, sia sotto il profilo edilizio (recupero del patrimonio edilizio esistente), sia di aspetti legati alla qualità della vita, come presenza di commercio di prossimità e servizi rivolti alla cittadinanza, comprese le aree verdi. Analoghe proposte possono valere per i borghi storici, in particolare nelle aree più marginali, anch'essi soggetti alla mancanza di servizi commerciali e sociali che ne riducono l'attrattività.

L'[articolo 5](#) sul consumo di suolo, argomento centrale della legge, consente una serie di deroghe e condizioni, che vanno in contrasto con i propositi di rigenerazione dell'[art. 4](#).

Definizioni come “in assenza di alternative adeguate” e “in ragione di effettivi fabbisogni e motivate esigenze” possono permettere delle deroghe eccessive, che limitano fortemente l'intento enunciato.

Il comma 3 prevede la restituzione di un'area permeabile a verde pari o superiore alla nuova previsione insediativa, ma appare davvero difficoltoso rimuovere da vaste aree le coperture impermeabili e procedere al rinverdimento, che dovrà rispondere anche a requisiti naturalistici e di qualità ecologica dei suoli e non limitarsi ad interventi di compensazione puramente cosmetici, senza reale valore ambientale, come purtroppo abbiamo spesso osservato. La stessa ISPRA scrive che *“il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuti a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro. Tuttavia, i processi di rigenerazione dei suoli sono rari, complessi e richiedono notevoli apporti di energia e tempi lunghi per ripristinare le condizioni intrinseche del suolo prima della sua impermeabilizzazione”*.

Le ulteriori deroghe previste al comma 4 a favore degli insediamenti industriali e dell'edilizia residenziale pubblica appaiono in netto contrasto con i principi di rigenerazione. Con la popolazione in calo demografico significativo in tutta la Regione non è giustificata la deroga per l'edilizia popolare, che dispone di un vasto patrimonio non utilizzato e da ristrutturare. Si dovrebbero attuare piuttosto delle misure per procedere all'acquisizione (anche dal privato, ad es. alle aste giudiziarie) da parte degli enti pubblici dei numerosi edifici in stato di degrado da avviare a forme di residenza sovvenzionata, convenzionata, housing sociale.

Per quanto riguarda l'industria ci limitiamo a domandare alla Regione il numero di capannoni sfitti/vuoti/inutilizzati/sottoutilizzati, anche in considerazione dei fenomeni di delocalizzazione in altri contesti produttivi che hanno colpito la piccola e media produzione, ma anche la grande industria come testimonia il caso di Electrolux, per il quale si auspica una soluzione positiva. La deroga alle zone industriali va in contrasto con due principi enunciati dalla legge: la **rigenerazione urbana/territoriale** e il **consumo di suolo**. Per quanto riguarda l'industria si propone quindi di procedere ad un censimento delle aree industriali (ma anche commerciali e militari urbanizzate come le caserme) dismesse o sottoutilizzate da destinare a tali scopi, applicando appieno lo spirito della presente legge contro il consumo di suolo.

La previsione di concedere il consumo di suolo per opere pubbliche è troppo generico. Riportiamo gli esempi degli ospedali di Monfalcone, che per la nuova Casa di Comunità ha edificato un'area boscata (individuata nella Carta tecnica 1:10.000 del 1994 dell'Inventario forestale regionale dei boschi di pianura ai sensi degli art. 1-14 e 15 della L. 25/7/52 n.991) mentre è stato abbandonato il vecchio ospedale e non si sono riutilizzate strutture pubbliche preesistenti inutilizzate come l'ex-Inam di via Manzoni; oppure di Trieste, con lo spostamento dell' IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo a Cattinara, a scapito di una pregevole pineta. Scelte di questo tipo orientate al consumo di aree verdi potrebbero essere ripetute in base al dettato di questo Disegno di legge.

Il comma 5, che esclude dal consumo di suolo le previsioni già vigenti alla data di entrata in vigore della legge, andrebbe rivisto alla luce delle previsioni demografiche negative, cogliendo l'occasione di adeguare gli strumenti urbanistici già vigenti utilizzando strumenti compensativi in caso di diritti acquisiti consolidati.

L'articolo 6 sul contrasto agli effetti indotti dai cambiamenti climatici riporta propositi generali condivisibili, che tuttavia sono rinviati alla VAS del PGT, lasciando una discrezionalità nell'iter autorizzativo. Tra gli obiettivi manca un contrasto specifico alle isole di calore, soprattutto in ambito urbano e industriale, dovute a materiali edili non idonei, problemi di pavimentazione urbana tradizionale (come asfalto nero e cemento continuo) che influiscono direttamente sul microclima, sulla sicurezza e sulla gestione delle acque, carenza di vegetazione, canyon urbani, emissioni da traffico (anche marittimo), uso massiccio di riscaldamento e condizionatori (climatizzazione) che costituiscono sia una causa che una conseguenza dell'isola di calore urbana, creando un circolo vizioso che incide su maggiori consumi energetici, problemi sanitari, inquinamento e temperature. La normativa può imporre ai Comuni l'individuazione e la mappatura delle isole di calore nel Piano Regolatore Comunale, tramite l'utilizzo di numerose tecnologie digitali e reti di monitoraggio territoriale disponibili, integrando questi dati in una cornice normativa definita a livello nazionale ed europeo, e già in questa fase proporre soluzioni operative (incremento degli spazi verdi, tetti e pareti verdi, ecc.).

L'articolo 7 disciplina la finalità di delocalizzazione delle aree soggette a rischio, includendo gli strumenti che si intendono applicare a tal fine.

Le strategie di sicurezza devono coordinarsi con altri strumenti preesistenti, la Pianificazione di Protezione civile (PRE-FVG), i piani di bacino con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e con la normativa nazionale in materia di rischio idrogeologico e sismico oltre che recependo i Contratti di fiume.

Non appare corretto rinviare alla VAS le strategie degli interventi, gli indicatori, i monitoraggi e controlli, in quanto la VAS è uno strumento valutativo e non pianificatorio, non può sostituirsi ad una legge o regolamento.

Non è chiaro se quanto riportato nella "Tavola dei rischi" sia vincolante per gli strumenti urbanistici ai diversi livelli di pianificazione e non è previsto un aggiornamento periodico della tavola stessa alla luce della dinamicità delle cause di rischio.

L'articolo 8 sul concetto di "sostenibilità urbanistica" introduce standard urbanistici condivisibili ma che devono essere definiti in termini quantitativi e qualitativi, e devono portare a precise prescrizioni e indicazioni sul monitoraggio della conformità dei Piani comunali.

L'articolo 10 che introduce il "principio di competenza" si presta a diventare fonte di conflitti interpretativi, in quanto i confini tra le competenze dei tre livelli di pianificazione, oltre che della pianificazione di settore non sono sempre definiti.

L'articolo 11 (Rapporto fra PGT e PPR) declassa il **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)** a semplice strumento di tutela, subordinandolo a un PGT. Questo è giuridicamente **illegittimo e inapplicabile**. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (**D.Lgs. 42/2004**) impone la **prevalenza del piano paesaggistico** su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. L'assenza di un esplicito riconoscimento della prevalenza del PPR sugli strumenti territoriali e urbanistici è una lacuna che rischia di indebolire la tutela del paesaggio e di creare margini interpretativi per interventi non coerenti con i valori paesaggistici. Il tentativo di sminuire il PPR a favore del PGT comporterebbe conseguenze gravissime quali:

- **Prevalenza normativa** - Le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono immediatamente sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale. Tutti gli interventi in contrasto con le prescrizioni del PPR non sono consentiti.
- **Illegittimità degli atti locali** - Un PGT che deroghi o contrasti con il PPR è affetto da **illegittimità costituzionale** (violazione dell'art. 9 della Costituzione sulla tutela del paesaggio) e amministrativa.

- **Coinvolgimento dello Stato** - La pianificazione paesaggistica è una competenza che la Regione deve esercitare congiuntamente al Ministero della Cultura. Sminuirla unilateralmente viola i principi di leale collaborazione istituzionale.
- **Conseguenze sanzionatorie** - Qualsiasi permesso di costruire o variante urbanistica locale concessa in violazione del piano paesaggistico è passibile di **annullamento** e configurabile come abuso edilizio/paesaggistico.

L'articolo 12 definisce i soggetti della pianificazione con le rispettive competenze, ma rischia di generare sovrapposizioni, squilibri istituzionali e un quadro complessivo poco funzionale.

L'Autorità di Sistema Portuale ed i Consorzi di sviluppo economico locale sono soggetti con competenze settoriali specifiche, non funzioni di governo del territorio in senso ampio. La norma non specifica le modalità di coordinamento tra tali soggetti, la Regione e i Comuni, ai quali deve essere riconosciuto un ruolo sovraordinato rispetto ai Consorzi e all'Autorità portuale.

L'articolo 13 definisce le funzioni della Regione, che deve avere un ruolo centrale e pervasivo nel mantenere (o riportare) i piani settoriali regionali ed i piani regolatori comunali alle finalità del Piano di Governo del Territorio, anche al fine di evitare incertezze interpretative e applicative.

L'articolo 15 definisce i livelli e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, introducendo una gerarchia tra livelli regionale, intermedio e comunale, con alcune criticità.

Al comma 1 il livello regionale e quello intermedio vengono entrambi descritti come “assetto strutturale e strategico”, senza chiarire la differenza tra i due, poiché al comma 2 al PGT si assegna il compito di disciplinare non solo il livello regionale, ma anche il livello intermedio nella sua componente strutturale e strategica. In questo modo il livello intermedio viene svuotato di autonomia e ridotto a una proiezione del piano regionale. La norma afferma che tale componente è “priva di effetto conformativo”, ma non chiarisce come debba essere utilizzata dai Comuni, né quale sia il suo valore giuridico e ciò rischia di generare incertezza e conflitti.

Particolarmente problematico è il ruolo attribuito al Piano Territoriale Infraregionale (PTI), strumento dei Consorzi di sviluppo economico locale, che contemplano l'effetto conformativo della proprietà. Questa scelta è concettualmente incoerente: i Consorzi non sono enti di governo del territorio, ma soggetti con funzioni settoriali. Attribuire loro un piano con effetto conformativo significa creare un nuovo livello di pianificazione dotato di poteri incisivi, al pari di enti elettivi e rappresentativi del territorio quali Regione e Comuni. I PTI devono non solo coordinarsi ma adeguarsi ai piani predisposti dalla Regione, dal livello intermedio e dai Comuni.

Si nota una contraddizione nel definire esclusivamente operativo il livello comunale (comma 1 lett. C), salvo poi prevedere al comma 4 il Documento strategico comunale (DSC), che quindi riserva anche al Comune un assetto strategico, com'è naturale considerata l'autonomia garantita dall'art. 114 della Costituzione.

L'articolo 17 disciplina le intese di pianificazione nelle aree di interazione porto-città, promuovendo la cooperazione tra soggetti con competenze pianificatorie diverse, con particolare riguardo ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio. Ciò comporterà un rapporto tra tali intese e gli strumenti urbanistici comunali, come i piani della mobilità, e con il Piano regolatore portuale. Appare discutibile la scelta di collocare il livello di riferimento dell'intesa nel PGT, che è un piano strutturale-strategico di indirizzo generale e non uno strumento operativo. Richiamiamo in questo contesto il problema dell'inquinamento da traffico marittimo, anche legato alle navi da crociera negli scali di Trieste e nel cantiere navale di Monfalcone.

L'articolo 19 definisce il Sistema Territoriale Regionale (STR) come una delle componenti fondamentali del PGT, sommariamente suddiviso in tre sistemi. Riguardo al “Sistema verde e blu”, rileviamo la necessità di una maggiore definizione degli elementi elencati (aree naturali, agricole, forestali, acque interne e marine),

sulla base delle normative già in essere e le previsioni di ampliamento previste dal Piano nazionale di ripristino della Natura (in applicazione alla “*Nature Restoration Law*” dell’Unione Europea), anche quantificando gli obiettivi che ci si propone.

L'articolo 20 presenta gli STL come strumenti di concertazione, ma li definisce in modo non chiaro. In assenza delle Province, non è assegnato alcun ruolo agli Enti di decentramento regionale EDR già esistenti. Non è chiarito se l’iniziativa di avviare STL spetti alla Regione o ai singoli Comuni. La possibilità dei Comuni di “spostarsi” in altri STL può essere motivo di confusione. Nel complesso il livello intermedio appare debole e non ben definito.

L'articolo 21 che descrive il procedimento di formazione del PGT non riporta le tempistiche della VAS, che come già osservato va svolta prima dell’adozione del Piano, per permettere una partecipazione fattiva ed efficace di tutti i soggetti interessati.

Spesso ci siamo scontrati con procedimenti di VAS ridotti ad un adempimento procedurale formale, privo di capacità di miglioramento dei piani proposti, e ciò è da evitare nel caso di uno strumento di così vasta portata.

L'articolo 22 prevede per le Varianti al PGT un semplice Decreto del Presidente della Giunta regionale, previo passaggio in Giunta regionale e VAS, escludendo la partecipazione del Consiglio regionale, che invece sarebbe opportuna.

L'articolo 23 disciplina i PTI, strumenti di governo del territorio dei Consorzi di sviluppo economico locale, attribuisce ai Consorzi un potere pianificatorio molto ampio, includendo varianti urbanistiche comunali: in questo caso si deve prevedere espressamente un’approvazione del/dei Consiglio/i comunale/i interessatoo/i. Non è chiara la previsione della VAS all’interno della conferenza di servizi: si teme che questa formulazione possa ridurre la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e limitare il potenziale della VAS stessa.

Gli articoli 24-25 riguardanti il livello intermedio, pongono delle criticità in rapporto agli strumenti comunali, in quanto non è chiaro se questi ultimi devono adeguarsi al livello immediatamente superiore e per converso il livello intermedio ha la possibilità di sottoscrivere accordi anche senza adeguamento degli strumenti comunali, ciò che crea un sistema disallineato.

Non è poi chiarissima la differenza tra l’Accordo di pianificazione (art. 25) che dà il via alle azioni del livello intermedio e la Conferenza di copianificazione (art. 26) che revisionerà i piani intermedi già approvati, anche perché la materia è rinviata ad un Regolamento.

L'articolo 27 che istituisce i PRC, come già ricordato presenta una contraddizione nel qualificare come puramente “operativo” lo strumento comunale, salvo prevedere facoltativamente un DSC, strumento che invece è strategico. Si ritiene che anche il Comune, nell’ambito dei suoi confini amministrativi, possa e debba elaborare una propria strategia pianificatoria.

Al comma 2 lett. A) oltre al recepimento da parte del PRC degli elementi del livello intermedio appare logico che recepisca anche gli elementi del PGT stesso.

Come tutti i piani anche il PRC va sottoposto a VAS (e VINCA se interessa aree Natura2000), non essendo sufficiente il rispetto dei criteri della VAS al PGT.

Il PRC deve avere una scadenza per l’aggiornamento, che si propone pari a 10 anni.

Riguardo l'articolo 30 comma 9) non è chiaro come si procederà nel caso il Comune attuatore del PRC non intenda accogliere le modifiche del Servizio competente in materia di pianificazione in caso di parere negativo.

Relativamente all'articolo 34 sull’Accelerazione delle procedure, si ritiene che i progetti di fattibilità tecnico-economica dei lavori pubblici — anche se di competenza di enti diversi dal Comune — approvati dal

Consiglio comunale, debbano essere conformi a tutti i livelli di pianificazione (comunale, area vasta, regionale) e non solo quello regionale, troppo generico per giustificare interventi di dettaglio locale. Devono comunque essere sottoposti a osservazioni del pubblico per 30 giorni dopo la pubblicazione e assoggettabilità a VAS.

Per gli articoli 38-39 su perequazione e compensazione, si ritiene che la perequazione non sia accompagnata da criteri tecnici chiari, né da un sistema di controllo che verifichi la coerenza con il PGT e il PPR e che ne renda l'applicazione uniforme. Sarebbe utile l'introduzione di un registro dei diritti volumetrici, per rendere tale aspetto più trasparente.

La Compensazione è uno strumento molto delicato, in quanto il trasferimento di diritti edificatori da un luogo a un altro, spesso per finalità pubbliche (rigenerazione, acquisizione aree, tutela ambientale), deve tener conto delle direttive dei 3 livelli di pianificazione e del PPR e dev'essere soggetto a limiti e controlli. I Comuni devono avere un margine di scelta delle aree di atterraggio per evitare consumo di suolo, incrementi volumetrici non coerenti, impatti paesaggistici o naturalistici o coinvolgimento di aree fragili, specie in assenza di limiti quantitativi. Si sollecita perciò un Regolamento attuativo molto dettagliato su questa materia.

L'articolo 41 attribuisce all'Osservatorio regionale di governo del territorio un ruolo ampio, svolgendo anche il ruolo di Osservatorio regionale per il paesaggio (collaborando con Comuni, Enti parco, Università e Istituzioni scientifiche). Si propone di aggiungere anche un Osservatorio per la biodiversità, costituito da naturalisti esperti in diversi settori scientifici, che svolgano un controllo sull'attività degli Enti parco e gli enti gestori delle riserve regionali, e vigilino sull'applicazione dei Piani di Conservazione e sviluppo di Parchi e Riserve e Piani di Gestione delle Aree Natura 2000.

Ma la norma rimane programmatica e priva di strumenti operativi: non vengono definiti indicatori, metodologie, standard minimi né criteri di valutazione, rendendo difficile un monitoraggio realmente efficace del PGT e del consumo di suolo.

Si auspica che la Relazione annuale goda di adeguata diffusione e pubblicità e diventi uno strumento per aggiornare gli strumenti di pianificazione.

Tutto ciò premesso e considerato le scriventi Associazioni

CHIEDONO

che gli Uffici regionali competenti in materia vogliano accogliere e fare proprie le proposte di modifica e integrazione, volte a orientare la riforma verso i più elevati standard di tutela ambientale e sostenibilità.

Con osservanza.

Trieste, 29 giugno 2026

(Claudio Siniscalchi)
Presidente Ass. Ambientalista
"E. Rosmann"

(Sandra Giurissevich)
Presidente Ass. WWF FVG ODV

(Ilario Zuppani)
Coordinatore regionale LIPU FVG